

Un servizio di **Hylobates Consulting** per



Settimana numero 4, anno 2008 (21 – 25 gennaio 2008)

Legenda

- ! = Bassa rilevanza per UNINTEGRA
- !! = Media rilevanza per UNINTEGRA
- !!! = Alta rilevanza per UNINTEGRA

Sommario

Normativa.....	2
Normativa italiana	2
Normativa UE.....	2
Regolamento claim: chiarimenti comunitari.....	3
Regolamento Novel FOOD: chiarimento.....	6
Novità e notizie della settimana.....	7
Novità UE, EFSA, EMEA, AGCM	7
Allerta europee sugli integratori.....	10
FDA e Recall americane sugli integratori.....	11
Notizie scientifiche	12
Notizie commerciali.....	12
Contatti	13

Normativa

Questa sessione prende in considerazione tutte le norme italiane ed europee che possono interessare il settore degli integratori alimentari, degli alimenti per lo sport e dei Novel Food.

Normativa italiana

- Questa settimana non ci sono segnalazioni di rilevanza per il settore degli integratori alimentari dalla normativa italiana.

(Aggiornamento al 25/1/2008, Gazzetta Ufficiale Italiana: alla 20/08)

Normativa UE

- **! Procedura comunitaria di determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale**
Regolamento (CE) n. 61/2008
Regolamento (CE) n. 61/2008 della Commissione, del 24 gennaio 2008, recante modifica, per quanto riguarda il dinoprostone, dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:022:0008:0009:IT:PDF>
(lingua italiana - il testo della norma - formato pdf)
Rilevanza per UNINTEGRA:
Di interesse per gli integratori alimentari contenenti ingredienti di origine animale.

(Aggiornamento al 25/1/2008, Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea: alla L022/08)

Regolamento claim: chiarimenti comunitari

- La Commissione Europea ha recentemente pubblicato le Linee Guida sul Regolamento Claim. Esse sono disponibili in lingua inglese all'indirizzo http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/guidance_claim_14-12-07.pdf
- Le Linee Guida della Commissione non sono vincolanti né per gli operatori, né per gli Stati Membri, al contrario di Regolamenti e Direttive. Sono strumenti interpretativi provvisori, perché l'interpretazione autentica della normativa può essere fornita solo dalla Corte di Giustizia. In generale esse hanno un peso importante
- Di seguito in punti fondamentali (con il richiamo di elementi del regolamento):
 - In generale, si richiama che le indicazioni obbligatorie non sono soggette al regolamento claim (per esempio, la lista degli ingredienti)
- Regolamento claim e alimenti dietetici (PARNUTS)

Le linee guida chiariscono che per le formule per lattanti, sono permessi solo i claim previsti dalla normativa vigente. Non si applica quindi il regolamento 1924/2006. Per gli alimenti destinati all'infanzia che non sono formule destinate ai lattanti (tra cui gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini), si applica invece il regolamento 1924/2006

Per quanti riguarda i prodotti adattati ad un intenso sforzo muscolare, soprattutto per gli sportivi, che l'Italia disciplina a livello nazionale senza che vi sia un'armonizzazione comunitaria, varrebbe dunque il principio per cui il regolamento 1924/2006 si applica, salvo per le indicazioni obbligatorie ai sensi della normativa comunitaria. Questo significa che gli alimenti per sportivi possono utilizzare i claim nutrizionali e i claim sulla salute autorizzati ai sensi del regolamento, compresi quelli sulla riduzione del rischio di malattia

- Novel food e claim

Ai novel food si applica il regolamento claim, tranne che per i claim obbligatori adottati quando il novel food è stato autorizzato (questi claim autorizzati sui Novel Food non sono soggetti neanche al vaglio dell'AGCM, né del Ministero della Salute)

- Claim comparativi

In base al regolamento, si possono fare claim comparativi sugli aspetti seguenti (le condizioni sono quelle del regolamento) – sempre riferendosi alla stessa quantità e purché il prodotto da confrontare non possa portare un'indicazione:

- a tasso accresciuto di (che si può commercialmente tradurre come "più"; es., "40% più proteine") – condizioni: sembra applicabile solo a proteine e fibre, purché il contenuto sia superiore di almeno il 30% rispetto ad un prodotto simile che non può recare il claim, indicando la % o il valore assoluto di accrescimento; non è permessa per vitamine o minerali ("più vitamina C" è vietata); l'applicazione ad altre categorie di sostanze nutritive va valutata attentamente, mentre è esclusa quella a sostanze ad effetto fisiologico (es., "più creatina" è vietato)
- a tasso ridotto di ("meno"; es., "50% meno sodio") – condizioni: sembra applicabile a proteine, carboidrati (e zuccheri), grassi (e grassi saturi), fibre, purché sia inferiore di almeno il 30% rispetto ad un prodotto simile che non può portare l'indicazione, indicando la % o il valore assoluto di riduzione; è permessa per anche per i micronutrienti (minimo -10% rispetto agli RDA) e per il sodio (basta -25%)

- a ridotto contenuto calorico (“meno calorie”) – condizioni: almeno -30% specificando le caratteristiche che provocano la riduzione delle calorie indicando la % o il valore assoluto di riduzione (es., “pochi zuccheri, meno 40 kcal calorie”)
- leggero/light – condizioni: sembra applicabile a proteine, carboidrati (e zuccheri), grassi (e grassi saturi), fibre e sodio, purché sia inferiore di almeno il 30% rispetto ad un prodotto simile (che non può portare l’indicazione) indicando la % o il valore assoluto di riduzione; è permessa per i micronutrienti, ed in particolare per i micronutrienti (minimo -10% rispetto agli RDA) e per il sodio (-25%), spiegando perché è light (“leggero perché senza sale”)
- Sono invece proibiti questi claim, secondo le nuove linee guida:
 - “tanto quanto”, “gli stessi zuccheri, più proteine” sarebbe un claim proibito. Questo è molto importante perché claim di questo tipo potrebbero essere istintivi. Tuttavia, è possibile immaginare soluzioni alternative per esprimere lo stesso concetto
 - “super light”, ma quindi anche “molto leggero”, “super leggero”, “molto di meno”, “molto di più” sarebbero proibite
- Il prodotto di riferimento deve essere una “gamma di prodotti della stessa categoria”. La categoria di riferimento deve essere nutrizionalmente simile oppure simile per occasione di consumo (es., burro e margarina); nel secondo caso, quando il riferimento non è ovvio, il confronto va indicato. Per gli integratori, appare sensato procedere per categorie (es., integratori di proteine, ecc.) ma non si può escludere una comparazione per obiettivo fisiologico simile (per esempio, integratori di proteine e aminoacidi) per quanto riguarda per esempio le calorie – ma attenzione a tutte le condizioni! Potrebbe essere sensato anche una comparazione con alcuni alimenti arricchiti che abbiano lo stesso obiettivo nutrizionale
- Per il prodotto di riferimento, quando un’azienda ha un prodotto “classico” (A) ed uno “light”, si può dire “A light” se A è rappresentativo della categoria
- Per i claim “più” o “meno (tasso accresciuto o ridotto), l’aumento o l’accrescimento deve avere un significato nutrizionale. Per esempio, un tipo di olio non può avere meno zuccheri di un altro perché comunque le quantità sono minime. Nel caso di “più”, l’alimento che porta l’indicazione deve poter essere una fonte di proteine o fibre
- Per i claim comparativi, va specificata la % o il valore assoluto di riduzione o accrescimento, compreso light or “meno calorie”. Per esempio, “leggero, zuccheri 40% in meno”; se il nutriente scende a zero, non serve specificarlo numericamente
- Distinzione tra claim nutrizionali e claim salutistici

Quando un alimento contiene carboidrati diversi dagli zuccheri o componenti di nutrienti (es., acidi grassi polinsaturi, fibre come l’inulina) si può utilizzare il claim “contiene” (che si può tradurre anche “con”) – valgono le condizioni generali per i claim nutrizionali

Lo stesso vale per le sostanze di altro tipo, sia che siano naturalmente contenute (es., ginsenosidi in un prodotto con ginseng: contiene ginsenosidi; contiene licopene; con luteina) o che siano aggiunte, compatibilmente con il Regolamento Novel Food o con il Regolamento sugli alimenti arricchiti, (es., taurina in un integratore: con taurina), purché: l’effetto benefico sia stato dimostrato, la quantità sia sufficiente per produrre effetto fisiologico associato alla sostanza (che però non è menzionato), se la sostanza è in forma utilizzabile dall’organismo e l’indicazione è comprensibile, e se vi è l’etichettatura nutrizionale. Si deve comunque tenere conto dell’obbligo di indicare la % nei casi previsti dal DLgs 109/1992 e delle possibili obiezioni del Ministero della Salute. Si tratterebbe comunque di un claim nutrizionale

Questo claim non è ammesso per i grassi espressi come grassi (grassi, grassi saturi, grassi trans) o per nutrienti non benefici (es., colesterolo), per le proteine (usare “fonte di” alle relative condizioni), per le fibre (usare “fonte di” alle relative condizioni), per

vitamine e minerali (usare "fonte di" alle relative condizioni) in generale per il sodio e per gli zuccheri

Se però si accenna all'effetto fisiologico di una sostanza, questa diventa un claim sulla salute: "contiene creatina, una sostanza coinvolta nel mantenimento delle riserve energetiche cellulari" è chiaramente un claim sulla salute. "Contiene l'antiossidante N-acetil-cisteina" è un altro claim sulla salute, perché viene esplicitata la funzione. "Con il probiotico *Lactobacillus bulgaricus*" è anch'esso un claim sulla salute perché "probiotico" sarebbe di per sé un claim sulla salute, secondo le linee guida

Questo vale anche quando ci si riferisce ad un nutriente. Per esempio, "contiene inulina, una fibra prebiotica" è un claim sulla salute. Questo implica in attesa della compilazione della lista comunitaria e dei profili nutrizionali che le sostanze utilizzate alla base di claim:

- siano benefiche e scientificamente provate
- la quantità sia sufficiente per produrre effetto fisiologico associato alla sostanza (che però non è menzionato), se la sostanza sia in forma utilizzabile dall'organismo e l'indicazione sia comprensibile
- siano accompagnate da un'indicazione sull'importanza di una dieta varia ed equilibrata ed un stile di vita sano (non basta per es. "gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata" ma è necessario aggiungere "uno stile di vita sano", per esempio, per un integratore, "una dieta varia ed equilibrata, che questo prodotto non può sostituire, ed un stile di vita sano sono importanti")
- siano specificate le modalità e le quantità necessarie per ottenere il beneficio (es. effetto antiossidante)
- siano specificate eventuali avvertenze
- non si parli di benefici generali ("contiene inulina, una sostanza che contribuisce al nostro benessere") se non con un riferimento specifico al beneficio provato ("contiene inulina, una fibra prebiotica che può contribuire al nostro benessere")
- l'etichettatura nutrizionale (salvo che per gli integratori; in Italia verificare il 169/2004)
- Distinzione tra claim su effetti fisiologici, comportamento, controllo del peso (art. 13) e claim sulla riduzione del rischio e bambini (art. 14)
 - Prima di tutto si potrà sottoporre all'EFSA claim su effetti fisiologici o comportamento o controllo del peso già da febbraio 2008. Questo permetterà di non passare dal filtro nazionale per molti claim e potrebbe diventare molto interessante dopo che la lista nazionale sarà trasmessa alla Commissione
 - Un claim di riduzione del rischio deve essere approvato dall'EFSA. Al momento sono proibiti fino ad autorizzazione
 - Un claim di riduzione del rischio è un claim che afferma, suggerisce o implica il ruolo di un nutriente o di un'altra sostanza nella riduzione di un fattore di rischio di una malattia (es., X contribuisce a ridurre il colesterolo, che è un fattore di rischio delle malattie cardiovascolari). Il claim "X previene le malattie cardiovascolari" continua ad esser proibito
 - Ove si parla di riduzione, anche senza menzionare la malattia, si tratta di un claim di riduzione: es., "aiuta a ridurre il colesterolo" è al momento proibito
 - Non è invece proibito riferirsi al mantenimento di una funzione fisiologica, anche riferendosi ad un fattore di rischio, es. "aiuta a mantenere i fisiologici livelli di colesterolo". La differenza, labile, è che qui non si accenna alla riduzione del rischio

- Per quanto riguarda i bambini, i claim sono proibiti (salvo autorizzazione EFSA) se si riferiscono solo ai bambini e/o i dati sono stati ottenuti solo su bambini. Per esempio, "è utile per lo sviluppo dei bambini" è un claim proibito finché EFSA lo autorizzerà. Tuttavia, il claim "è utile per mamme e bambini" è ammessa purché i dati scientifici siano riferiti ad entrambi i gruppi

Regolamento Novel FOOD: chiarimento

- in attesa di commentare la proposta di nuovo regolamento, segnaliamo che la presentazione di una domanda come novel food non implica automaticamente che quella sostanza (esempio, CLA) sia un novel food. Per esempio, numerose sostanze possono essere utilizzate negli integratori senza essere un novel food, mentre lo diventano se si desidera addizionarli ad un alimento comune
-

Novità e notizie della settimana

Novità UE, EFSA, EMEA, AGCM

Questa sezione prende in considerazione le attività dell'EFSA, dell'EMA e della DG SANCO; in Italia, dell'AGCM. La prima è l'Autorità di Sicurezza Alimentare Europea, che produce i pareri e le opinioni scientifiche su cui si basa la Commissione Europea per la produzione della normativa nel settore alimentare. La Direzione Generale per la Salute e la Protezione dei Consumatori (DG SANCO) è invece la direzione della Commissione che gestisce le consultazioni pubbliche in materia di sicurezza dei prodotti alimentari, compresi gli integratori. Per chi commercia integratori alimentari è importantissimo seguire l'attività di questi due enti europei. Sono riportate anche le novità dell'EMA, l'Agenzia Europea per la Valutazione dei Prodotti Medicinali.

EFSA

- **!!! EFSA: incontro del Pannello NDA**

Parma 30-31 gennaio 2008

Diciannovesimo incontro generale del Pannello scientifico dell'EFSA sui prodotti dietetici, la nutrizione e le allergie (NDA). L'evento si terrà il 30-31 gennaio 2008, in Largo N. Palli 5/A (Viale Mentana), 43100 Parma.

Tra gli argomenti che verranno trattati all'incontro, ci saranno anche le nuove richieste di opinioni scientifiche per i Novel Foods olio di funghi, licopene sintetico e porea e concentrato del frutto di Morinda citrifolia (noni), per la formula per l'infanzia luteina, e per le claim sulla salute, come applicazioni conformi all'articolo 14 del Regolamento CE 1924/2006 Un'altro argomento di interesse sarà proprio quello delle claim sulla salute e la nutrizione ed in particolare verrà trattato il progetto dell'opinione in merito alla definizione di profili nutrizionali per i prodotti alimentari recanti indicazioni (claim) nutrizionali e sulla salute ai sensi dell'articolo 4 del regolamento 1924/2006.

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Event_Meeting/nda_agenda_19th_plenmeet_draft_public.pdf

(lingua inglese – agenda provvisoria dell'incontro – formato pdf)

Rilevanza per UNINTEGRA:

Di interesse per tutto il settore degli integratori alimentari, con particolare riferimento a chi si occupa di prodotti dietetici.

(Aggiornamento al 25/1/2008)

EMA

- **!! Rapporto dell'incontro del Comitato sui prodotti medici erboristici (HMPC)**

Rapporto dell'incontro del 9-10 gennaio 2008 del Comitato sui prodotti medici erboristici (HMPC).

<http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/hmpc/2910208en.pdf>

(lingua inglese – il rapporto – formato pdf)

Rilevanza per UNINTEGRA:

Di interesse per gli integratori alimentari contenenti ingredienti erboristici.

- **!! Linee Guida richieste di registrazione per prodotti medici erboristici tradizionali**

Linee Guida sull'uso del format CTD (Common Technical Document) per la preparazione della registrazione delle richieste per i prodotti medici erboristici tradizionali. Il documento offre un supporto per l'utilizzo della procedura di registrazione semplificata per i prodotti medici erboristici tradizionali, introdotta dalla Direttiva 2001/83/EC. Contiene indicazioni sulla finalità della procedura stessa, sulle basi legali della stessa

(Direttiva 2001/83/EC) e una descrizione di come compilare il dossier da presentare al momento della registrazione.

<http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/hmpc/7104907en.pdf>

(lingua inglese – le Linee Guida – formato pdf)

Rilevanza per UNINTEGRA:

Di interesse per gli integratori alimentari contenenti ingredienti erboristici.

- **!! Istruzioni e obblighi per il gruppo di lavoro sulle monografie delle erbe**
Obblighi, obiettivi e regole di procedura per il gruppo di lavoro del Comitato per i prodotti medici erboristici che si occupa delle monografie delle erbe e della relativa lista comunitaria. Il documento contiene, oltre agli obblighi, alle procedure e agli obiettivi, anche indicazioni sulla frequenza degli incontri del gruppo e sull'organizzazione degli stessi, indicazioni di carattere generale sull'organizzazione del gruppo di lavoro e delle sue relazioni con le varie parti d'interesse.
<http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/hmpc/mlwp/mlwpmmandate.pdf>
(lingua inglese – il documento – formato pdf)
Rilevanza per UNINTEGRA:
Di interesse per gli integratori alimentari contenenti ingredienti erboristici.
- **!! Programma 2008 del gruppo di lavoro sulle monografie delle erbe**
Programma del gruppo di lavoro sulle monografie delle erbe e sulla relativa lista comunitaria riferito all'anno 2008. Il documento, oltre a dettagli sull'organizzazione del lavoro del gruppo per il 2008, contiene anche la pianificazione degli incontri del gruppo stesso.
<http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/hmpc/mlwp/mlwpworkprogramme.pdf>
(lingua inglese – il programma – formato pdf)
Rilevanza per UNINTEGRA:
Di interesse per gli integratori alimentari contenenti ingredienti erboristici.
- **!! Inventario delle sostanze erboristiche per la valutazione**
Aggiornamento a gennaio 2008
<http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/hmpc/49407907en.pdf>
(lingua inglese – la tabella con la lista delle sostanze – formato pdf)
Rilevanza per UNINTEGRA:
Di interesse per gli integratori alimentari contenenti ingredienti erboristici.
- **!! HMPC: panoramica dello stato del lavoro per le valutazioni**
Aggiornamento a gennaio 2008
Panoramica dello stato del lavoro relativo alle valutazioni dei prodotti medici erboristici (HMPC).
<http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/hmpc/49407907en.pdf>
(lingua inglese – il documento – formato pdf)
Rilevanza per UNINTEGRA:
Di interesse per gli integratori alimentari contenenti ingredienti erboristici.
- **!! Date definitiva per gli incontri del Comitato HMPC per l'anno 2008**
Aggiornamento a gennaio 2008
Date per gli incontri del Comitato HMPC e del gruppo di lavoro sulle monografie delle erbe, relativamente all'anno 2008.
http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/hmpc/HMPC_Meetingdates_2008.pdf
(lingua inglese – il documento – formato pdf)
Rilevanza per UNINTEGRA:
Di interesse per gli integratori alimentari contenenti ingredienti erboristici.
- **!! Richieste per la presentazione di dati scientifici per la valutazione di alcune erbe**

Richieste per la presentazione di dati scientifici relativi alla valutazione delle seguenti erbe, con relative date da rispettare:

- Achilleae millefolii flos e Millefolii erba;
- Echinaceae angustifoliae radix, Echinaceae pallidae radix e Echinaceae purpureae radix
- Orthosiphonis folium
- Quercus cortex
- Salviae folium
- Zingiberis rhizoma

Per le erbe elencate la scadenza per la presentazione è il 31 marzo 2008

<http://www.emea.europa.eu/htms/human/hmpc/hmpcdata.htm>

(lingua inglese – la tabella con la lista di erbe)

Rilevanza per UNINTEGRA:

Di interesse per gli integratori alimentari contenenti ingredienti erboristici.

- **!! Monografia provvisoria di Harpagophytum procumbens D.C. e Harpagophytum zeyheri Decne**

Monografia provvisoria relativa all'erba Harpagophytum procumbens D.C. e Harpagophytum zeyheri Decne (radice di Artiglio del Diavolo), radice

http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/hmpc/harpagophytum_procumbens/25132306en.pdf

(lingua inglese – la monografia provvisoria – formato pdf)

Rilevanza per UNINTEGRA:

Di interesse per gli integratori alimentari contenenti ingredienti erboristici.

(Aggiornamento al 25/1/2008)

AGCM

- Questa settimana non ci sono segnalazioni di rilevanza per il settore degli integratori alimentari, dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

(Aggiornamento al 25/1/2008, Bollettino n. 46/2007)

Allerta europee sugli integratori

Estratto della tabella dei RASFF numero 3 del 2008. Per ulteriori informazioni su tutte le allerta riguardanti gli integratori alimentari, gli alimenti per lo sport e i Novel Food potete rivolgervi allo staff di Hylobates.

Allerta europee 3/2008

Questa sezione riporta le notifiche di allerta del [sistema europeo RASFF](#) pubblicate nel bollettino 3/2008. Le allerta riguardano i prodotti, di interesse per il settore degli integratori alimentari e degli alimenti per lo sport, che presentano un rischio e sono sul mercato al momento dell'allarme, che è stato lanciato da un'autorità di uno dei paesi membri. Al momento della notifica, le autorità hanno ritirato o stanno ritirando il prodotto in questione dal mercato. Al momento non sono generalmente disponibili informazioni più specifiche di quelle che riportiamo, che permettano, per esempio, al consumatore o all'azienda distributrice di disfarsi o restituire i prodotti già acquistati. Questa lista ha carattere informativo. Non indica che i consumatori devono evitare tutti i prodotti provenienti da quel paese. Indica piuttosto la presenza di un problema, cui solo autorità e l'industria alimentare possono porre rimedio.

In verde le **Informazioni di notifiche** riguardanti i prodotti (di interesse per il settore degli integratori alimentari e degli alimenti per lo sport) per cui è stato identificato un rischio, ma per i quali gli altri stati membri della rete non devono prendere provvedimenti immediati, perché questi prodotti non hanno raggiunto il loro mercato. Queste informazioni riguardano quei prodotti che sono stati analizzati e rifiutati prima di entrare nei confini dell'Unione Europea.

Tabella 5: Ritiro di notifiche precedenti

Data	Motivo del ritiro	Allerta	Paese di origine	Riferimenti e codice allerta	Settimana
15/01/2008	I risultati sono stati ottenuti con l'utilizzo di un metodo non validato e non ci sono possibilità di verificare la scoperta, pertanto la notifica originale dei RASFF risulta al momento ritirata	Presenza della sostanza proibita cloramfenicolo in proteine del siero del latte in polvere	Lituania	inf01 2007.0902	49

- Questa settimana non sono presenti allerta alimentari e informazioni di notifiche di interesse per il settore degli integratori.
- Si segnala il ritiro di un'allerta precedentemente notificata. L'allerta risale al RASFF della settimana 49 del 2007 e riguardava la presenza della sostanza proibita cloramfenicolo nelle proteine del siero del latte in polvere, utilizzate come integratore alimentare. Il ritiro è stato imposto a causa del fatto che i risultati delle prove che hanno condotto all'allerta sono stati ottenuti con metodiche non validate.

Le tabelle della Commissione Europea sono disponibili per la consultazione ai seguenti link:
http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/reports/week3-2008_en.pdf
 (lingua inglese – rapporto RASFF 3/2008 - formato pdf)

FDA e Recall americane sugli integratori

In questa sezione vengono pubblicate i richiami (recall) di integratori alimentari e di prodotti alimentari americani di interesse per il settore degli integratori, in cui sono stati ravvisati problemi per la salute dei consumatori. Questi richiami, che spesso hanno carattere volontario (richiami da parte della stessa azienda produttrice), vengono pubblicati sul sito della FDA. Questa sezione può interessare in modo particolare chi importa integratori dagli Stati Uniti, per avere una panoramica sui prodotti e sulle aziende americane maggiormente coinvolti nei problemi di sicurezza alimentare.

- Questa settimana non ci sono richiami di rilevanza per il settore degli integratori alimentari, dal sito della Food and Drug Administration Americana (FDA).

(Aggiornamento al 25/1/2008)

Notizie scientifiche

- **!! I flavanoni degli agrumi proteggerebbero anche dalle malattie del sistema nervoso**

Studio condotto in Taiwan, incubando cellule PC12 con differenti concentrazioni di esperidina, esperetina e neoesperidina (0,8, 4, 20, and 50 micromoli) ed esponendo le cellule al H₂O₂ (400 micromoli).

I risultati dello studio hanno dimostrato che i flavanoni degli agrumi, la esperidina, la esperetina e la neoesperidina, anche a concentrazioni fisiologiche, hanno effetti neuroprotettivi contro la citotossicità indotta del H₂O₂ nelle cellule PC12. Per questo, potrebbero avere un ruolo importante nella protezione contro le malattie neurodegenerative.

<http://pubs.acs.org/cgi-bin/abstract.cgi/jafcau/asap/abs/jf072826r.html>
(lingua inglese – l'abstract dell'articolo)

Rilevanza per UNINTEGRA:

Di interesse per tutto il settore degli integratori alimentari.



- **!! Aglio: ritirato l'annuncio sulla riduzione della crescita delle cellule del cancro**

Un annuncio che aveva attribuito all'aglio negli integratori alimentari una serie di proprietà, tra cui l'inibizione della crescita delle cellule del cancro, è stata ritirata a seguito di una segnalazione della Advertising Standards' Agency (ASA, l'entità di controllo per la pubblicità britannica).

Rilevanza per UNINTEGRA:

Di interesse per tutto il settore degli integratori alimentari.

Notizie commerciali

- **!! Turchia: una nuova legge a favore degli integratori?**

Una nuova legge in Turchia potrebbe contribuire a rendere più facile per le aziende alimentari entrare nel mercato emergente degli integratori alimentari, che ha già visto una crescita fenomenale negli ultimi dieci anni. La legge arriva subito dopo il riconoscimento ufficiale del termine di integratore dietetico, adottato recentemente.

<http://sf1.novisgroup.com/n.php?n=82689&m=2flg124&c=dycgcmhvuhvjb&idP=2>
(lingua inglese – l'abstract dell'articolo)

Rilevanza per UNINTEGRA:

Di interesse per tutto il settore degli integratori alimentari.

(Aggiornamento al 25/1/2008)

Contatti

Per qualsiasi approfondimento sugli argomenti affrontati nel seguente numero potete contattare lo staff di Hylobates all'indirizzo e-mail hylobates@hylobates.it oppure presso il seguente recapito:

Hylobates Consulting Srl, Via Gaggiano 42 00135 Roma - Italia

Tel: +39 0630 99 3518 Fax: + 39 0630 81 8543

E-mail: hylobates@hylobates.it

WWW: www.hylobates.it